

## **Rivalutazione beni d'impresa: il prospetto perde bollatura e vidimazione**

a cura di Antonio Gigliotti

Anche le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata possono indicare la rivalutazione dei beni d'impresa su un prospetto in versione light, che non deve essere più bollato né vidimato. A chiarirlo è stata l'Agenzia delle Entrate che, con la **risoluzione n. 14/E del 3 marzo 2010**, ha evidenziato come quest'obbligo sia ormai incompatibile con un contesto normativo rinnovato, in cui la bollatura e la vidimazione non sono più previste neppure per scritture contabili fondamentali, come, per esempio, il libro giornale e quello degli inventari.

### **Rivalutazione: il quesito**

Di recente è stata presentata all'Agenzia delle Entrate un'istanza di interpello da parte del Consiglio nazionale che ha chiesto di sapere, in merito alla corretta applicazione dell'articolo 15, comma 2, della Legge 342/2000, se:

- **ai fini della rivalutazione dei beni d'impresa** di cui all'articolo 2, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, **sia necessario procedere alla bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione** redatto da imprenditori individuali e società di persone in contabilità semplificata.

Al riguardo l'istante ha reso noto che a suo parere:

- **la bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione**, originariamente prevista dall'articolo 15 della legge n. 342 del 2000,
  - **“non può ritenersi compatibile in un rinnovato contesto normativo in cui la bollatura e vidimazione non sono previste neppure per scritture contabili fondamentali, quali il libro giornale e il libro degli inventari”.**

## **Niente bollatura e vidimazione per le Entrate**

Ritenendo di poter accogliere le argomentazioni del Consiglio nazionale l'Agenzia delle Entrate, **con la risoluzione n. 14/E del 3 marzo 2010**, ha reso noto che la rivalutazione dei beni immobili dell'impresa è stata reiterata dall'articolo 2 della Finanziaria del 2004 con rinvio alle disposizioni della legge 342/2000, il cui articolo 15 stabilisce, per le imprese individuali e le società di persone in contabilità semplificata, che:

- *"la rivalutazione è consentita a condizione che venga redatto un apposito prospetto bollato e vidimato che dovrà essere presentato, a richiesta, all'amministrazione finanziaria, dal quale risultino i prezzi di costo e la rivalutazione compiuta".*

Tutto ciò, come affermato dall'Agenzia delle Entrate, in analogia con quanto previsto per la stessa tipologia di contribuenti in regime di contabilità ordinaria che, fino all'entrata in vigore della legge 383/2001, assolvevano al medesimo obbligo annotando la rivalutazione sui libri contabili che dovevano essere bollati e vidimati ai fini fiscali.

Ma in conseguenza della soppressione dell'obbligo fiscale della bollatura e vidimazione del libro giornale e del libro degli inventari, stabilita dal predetto articolo 8 della legge n. 383 del 2001, l'Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in commento, ha reso noto che:

- **l'onere della bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione, previsto dall'articolo 15 della legge n. 342 del 2000 per i soggetti in contabilità semplificata:**
  - **non può più essere considerata compatibile con il vigente sistema normativo.**

Quindi in sostanza a parere dell'Agenzia delle Entrate:

- **anche:**
  - ① **gli imprenditori individuali**
  - e
  - ② **le società di persone in contabilità semplificata**
- **possono:**
  - **iscrivere i maggiori valori rivalutati su un prospetto di rivalutazione privo di bollatura e vidimazione, così come previsto per i soggetti in contabilità ordinaria che evidenziano la rivalutazione sul libro inventari privo di bollatura e vidimazione.**
  -

**RISOLUZIONE N. 14/E DEL 3 MARZO 2010**

Bollatura e vidimazione del prospetto di rivalutazione:

- **onere non compatibile con il vigente sistema normativo**

**quindi**

un prospetto in versione light, che non deve essere più bollato né vidimato anche per :

- le imprese individuali
- e
- le società di persone in contabilità semplificata

*Documento pubblicato in data 15/03/2010*

TUTTI I DIRITTI RISERVATI - VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE PARZIALE.

Tutti i diritti di sfruttamento economico dell'opera appartengono alla Zucchetti.com srl.

L'elaborazione dei testi, anche se curata con scrupolosa attenzione, non può comportare specifiche responsabilità per eventuali involontari errori o inesattezze.